

Trento, 16 maggio 2017

Circolare di Studio 11/2017

DL n. 50/2017: le novità nella manovra correttiva

(DL n. 50 del 24.04.2017)

Gentile cliente,

con la presente desideriamo informarLa che con il DL n. 50 del 24.04.2017 sono state introdotte **nuove disposizioni fiscali particolarmente rilevanti**. Ricordiamo che il decreto legge è in fase di conversione e non si escludono modifiche ai provvedimenti. Segnaliamo che la novità più rilevante e, soprattutto, penalizzante per i contribuenti, è quella relativa ai **nuovi limiti all'utilizzo in compensazione dei crediti tributari**.

Novità in materia fiscale

Le novità di **carattere fiscale a sfavore del contribuente**, contenute nel DL n. 50/2017, sono le seguenti:

**Detrazioni,
fatturazione e
compensazioni
(subito in
vigore)**

In materia di **detrazione IVA** viene stabilito che il diritto sui beni ed i servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è **esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto** (in precedenza il termine si estendeva alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di costituzione del diritto).

In materia di **fatturazione**, viene previsto che le fatture IVA di acquisto devono essere annotate nel registro **anteriormente alla liquidazione periodica** nella quale è **esercitato il diritto alla detrazione** della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno (in precedenza il termine ora coincidente con la liquidazione periodica era fissato alla dichiarazione annuale).

In materia di **compensazioni IVA** il limite per l'apposizione del visto di conformità si abbassa **da 15.000 a 5.000 euro**.

Introdotta, inoltre, l'**obbligo di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per i soggetti IVA che intendono effettuare la compensazione**, in vigore dal **01.06.2017**:

- del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'IVA (viene eliminato il precedente limite di esenzione sino a 5.000 euro annui);
- dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

**Estensione split payment
(DA 1.7.2017)**

Viene esteso il **meccanismo di scissione dei pagamenti** ("split payment"), a **decorrere dal 01.07.2017** (e fino a quando scade la proroga concessa dall'UE) con riferimento alle seguenti operazioni:

1. **società controllate** direttamente dalla **Presidenza del Consiglio** e dai **Ministeri**;
2. **società controllate** da Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni;
3. società controllate **direttamente o indirettamente** dalle società di cui ai punti 1 e 2 anche se queste rientrano tra le società quotate o fra i soggetti della PA già interessati dallo split payment;
4. **società quotate** nell'indice FTSE MIB;
5. compensi per **prestazioni di servizi soggetti a ritenuta**.

Viene stabilito che il meccanismo di split payment si applica anche per le **cessioni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della PA** per i quali i **cessionari o i committenti non sono debitori IVA** (secondo le modalità che verranno definite con apposito decreto).

**Aumento aliquote IVA
(DAL 2018)**

Viene revisionata la clausola di salvaguardia IVA prevista dalla legge n.190/2014 nei termini che seguono:

- con riferimento all'**aliquota ordinaria** (22%) viene previsto:
 - ✓ un **aumento del 3%** a decorrere dal 01.01.2018;
 - ✓ un **ulteriore aumento dello 0,4%** dal 01.01.2019;
 - ✓ una **riduzione di 0,5%** a decorrere dal 01.01.2020;
 - ✓ la **fissazione al 25%** dal 01.01.2021.

- con riferimento all'**aliquota ridotta** (10%) viene previsto:
- ✓ un **aumento del 1,5%** a decorrere dal 01.01.2018;
 - ✓ un **ulteriore aumento dello 0,5%** dal 01.01.2019;
 - ✓ un **aumento di 1%** a decorrere dal 01.01.2020.

Viene **prorogato dal 2018 al 2019**, invece, **l'aumento delle accise sulla benzina / gasolio** (per assicurare maggiori entrate almeno pari a 350 milioni).

Con riferimento alle **locazioni brevi** (durata massima 30 giorni) viene prevista l'introduzione di una **nuova disciplina che contiene alcuni adempimenti**. In particolare, **a decorrere dal 01.05.2017 ai redditi derivanti dalle locazioni brevi si applica la cedolare secca in caso di opzione**. Le disposizioni si applicano anche ai **corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione** ed ai contratti aventi ad oggetto il **godimento dell'immobile a favore di terzi** (se si tratta di locazioni brevi).

Locazioni brevi (dal 1.5.2017)

I **soggetti intermediari** (anche **portali online**) sono tenuti a **trasmettere i dati** relativi ai contratti conclusi per il loro tramite (l'omessa o incompleta comunicazione è punita con **sanzione da 250 a 2.000 euro** ridotta a metà se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza o se vengono corretti i dati inviati entro i termini).

Gli intermediari sono tenuti ad **operare una ritenuta alla fonte del 21%** dell'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito e **rilasciare il modello CU**.

ACE (dal periodo di imposta 2017)

In materia **ACE** vengono **eliminati gli incrementi patrimoniali effettuati negli anni più remoti** attraverso la **determinazione della variazione in aumento del capitale** su base variabile (viene effettuata, in particolare, rispetto a quello risultate alla chiusura del quinto anno precedente). Viene eliminato, in buona sostanza il **meccanismo che collegava la determinazione del capitale proprio rispetto alla situazione registrata nell'esercizio in corso al 31.12.2010**.

	La novità si applica dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2016.
Pignoramenti immobiliari	Viene estesa la possibilità di procedere all'esecuzione immobiliare nel caso in cui il valore dei beni (complessivi) non sia inferiore a 120.000 euro (in precedenza il valore del singolo bene doveva essere superiore a 120.000 euro).

Novità a favore del contribuente

Di seguito illustriamo alcune **novità di carattere favorevole per il contribuente.**

Definizione liti pendenti	<p>Viene prevista la possibilità di definire con stralcio delle sanzioni e degli interessi di mora tutte le liti con costituzione in giudizio avvenuta entro lo scorso 31.12.2016.</p> <p>Per le liti che hanno ad oggetto le sole sanzioni (a titolo esemplificativo, impugnazione di un atto di irrogazione delle sanzioni) viene disciplinata la possibilità di definire il contenzioso con il pagamento di una somma pari al 40% della sanzione contestata.</p> <p>Per accedere alla nuova misura di definizione sarà necessario procedere alla presentazione di apposita domanda entro il prossimo 30.09.2017. Il pagamento rateale delle somme definite sarà ammesso solo nel caso in cui il valore della controversia sia superiore a 2.000 euro.</p>
DURC	Viene stabilito che il DURC viene rilasciato , per i soggetti che hanno aderito alla rottamazione dei ruoli, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersene avvalere , salvo gli altri requisiti di regolarità previsti dalla legge. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento della prima rata tutti i DURC rilasciati sono annullati.
Premi di produttività	Viene introdotta una riduzione contributiva del 20% (per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del

lavoro) sulle somme legate ad incrementi di produttività, redditività, qualità ed efficienza **non superiore a 800 euro**. Sulla medesima quota non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore.

* * * * *

Lo studio resta a disposizione della gentile clientela per eventuali approfondimenti. Saremo lieti di affrontare con Voi quanto esposto nella presente circolare.

Cordiali saluti.

Pizzini & Lombardi Commercialisti

Le notizie fornite nella presente comunicazione sono inviate a mero titolo informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. Questo scritto costituisce un esame delle norme generali e non costituisce in alcun caso un parere professionale.